

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 914

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUMIA, ENZO BIANCO, BURTONE**

Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili

*Presentata il 20 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 16 febbraio 1913, n. 89, che regola l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, nonostante le numerose ed importanti modifiche apportate nel tempo, è rimasta sostanzialmente invariata nei suoi principi fondamentali. Una considerazione, a questo punto, sorge spontanea e cioè che la realtà sociale ed economica nella quale si inseriva il testo, approvato all'inizio del secolo, si è andata profondamente modificando e che, di conseguenza, alla stessa legge vanno apportate opportune modifiche che la rendano più aderente all'attuale contesto sociale.

Con la presente proposta di legge si vogliono raggiungere due obiettivi: il primo è quello di aumentare il numero di notai

esistenti nel territorio, dando così la possibilità a molti giovani disoccupati laureati (di cui tutti conosciamo l'elevato numero) di inserirsi nel mondo del lavoro; il secondo è quello di fornire un servizio più adeguato alle esigenze dei cittadini che, spesso, soprattutto nei piccoli centri sparsi su tutto il territorio nazionale, affrontano grosse difficoltà quando devono usufruire di qualche prestazione professionale che ricade nel campo di competenze dei notai.

In questo modo la presente proposta di legge non interviene minimamente sul ruolo e le funzioni che svolge il notaio nella nostra struttura sociale, ma cerca di aggiornare, ai tempi ed alla realtà attuale, il numero e la presenza degli stessi nel territorio del nostro Paese.

D'altra parte se, come è auspicabile, si arriverà nei tempi previsti ad una completa integrazione europea, si dovrà provvedere ad una revisione legislativa più ampia che tenga conto della necessità di determinare un nuovo sistema generale di riconoscimento dei diplomi e delle lauree in ambito europeo con la conseguente liberalizzazione nell'esercizio delle professioni.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede una riduzione del numero di abitanti per la determinazione del numero dei notai dagli attuali 8 mila a

4 mila, per le considerazioni esposte e tenuto conto, oltretutto, che il volume di affari, rispetto all'inizio del secolo, è sicuramente aumentato.

Gli articoli 2 e 3 modificano, rispettivamente, gli articoli 26 e 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e sono la diretta conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1.

Con l'articolo 4 si abbassa l'età « pensionabile », portando il limite di età per l'esercizio della professione notarile dagli attuali settantacinque a sessantacinque anni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro della giustizia sono determinati il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto, sentiti i consigli notarili e le corti d'appello, tenendo conto della popolazione e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di non più di 4 mila abitanti ».

2. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro della giustizia mette a concorso i nuovi posti di notaio creati per effetto di quanto disposto dal comma 1 nella misura di un terzo nel 2002, di un terzo nel 2003 e di un terzo nel 2004.

## ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« Il notaio può esercitare le sue funzioni soltanto nel territorio del comune in cui si trova la sua sede notarile ».

## ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« Il notaio non può prestare il suo ministero fuori del territorio del comune in cui si trova la sua sede notarile ».

## ART. 4.

1. L'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — (*Dispensa di notai per limite di età*). — 1. I notai cessano di pieno diritto dall'esercizio, per limite d'età, con effetto dal giorno in cui compiono il sessantacinquesimo anno ».

